

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. II
n. 35-A

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

(Relatore Ceccanti)

SULLA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori Paolo FRANCO, ADRAGNA e CICOLANI

Modifiche degli articoli 15 e 16 del Regolamento del Senato e introduzione dell’articolo 16-*bis*, in materia di regolamento e contributi ai Gruppi parlamentari (*Doc. II, n. 35*)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2012

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Art. 1.

1. All’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’Assemblea di ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Lo statuto è pubblicato sul sito *internet* del Senato.

3-*ter* Il Regolamento indica in ogni caso nell’Assemblea del Gruppo l’organo competente ad approvare il rendiconto, individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l’organo responsabile della gestione amministrativa destina le risorse alle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 16.

3-*quater*. Il Regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all’organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del Regolamento».

Art. 2.

L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, relative attrezzature e di una dotazione minima di risorse al personale secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.

2. Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate e definite in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».

Art. 3.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*). – 1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplini le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento alle risorse finanziarie trasferite dal Senato al Gruppo e destinate alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2.

4. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

5. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 4.

6. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Ove un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, le somme ricevute a carico del

bilancio del Senato e non rendicontate..

8. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa».

9. La quota non spesa e restituita di cui al comma 8 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute».

Art. 4.

1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e acquista efficacia immediatamente dopo l'approvazione delle delibere attuative del Consiglio di Presidenza e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.